

Allegato A) alla deliberazione di Consiglio provinciale n. 28 del 08/04/2014

che si compone di n. 21 pagine

Il Presidente

Il segretario generale



PROVINCIA DI VERONA

REGOLAMENTO
PER LA PUBBLICITA' STRADALE
E
L'INSTALLAZIONE DELLA
SEGNALETICA STRADALE DI
INDICAZIONE

TITOLO I

PUBBLICITA' STRADALE

ART. 1 – DEFINIZIONI E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Ai fini del presente regolamento:

1.1 per “codice della strada” si intende il D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 successive modifiche ed integrazioni;

1.2 per “regolamento attuativo” si intende il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 successive modifiche ed integrazioni;

1.3 per “codice dei beni culturali e del paesaggio” si intende il D.lgs. n. 42 del 22.1.2004 successive modifiche ed integrazioni

1.4 per “decreto di classificazione” si intende il provvedimento con il quale sono classificate le strade provinciali, riferendosi da ultimo al decreto del Presidente della Provincia n. 11 del 8 febbraio 2006.

2. Rimane fermo che ogni atto o attività di cui al presente regolamento può essere adottato o posto in essere solo se conforme alla vigente legislazione, anche con riferimento a quella riguardante vincoli o prescrizioni.

ART. 2 - FINALITA'

1. Il presente regolamento ha lo scopo di applicare la normativa indicata al precedente art. 1, integrandola nell'ambito delle proprie competenze, e per l'effetto disciplinare la pubblicità stradale e i segnali di cui agli articoli 134 e 136 del regolamento attuativo lungo ed in vista delle strade di competenza della Provincia di Verona.

ART. 3 - DEFINIZIONE MEZZI PUBBLICITARI

1. Per quanto riguarda le definizioni dei mezzi pubblicitari si richiama l'art. 47 del regolamento attuativo così come specificato ed integrato nel presente regolamento.

ART. 4 - PROCEDURA PER OTTENIMENTO AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA

1. Chiunque intenda conseguire una autorizzazione o un nulla osta volto alla collocazione di mezzi pubblicitari lungo e in vista di strade appartenenti all'amministrazione provinciale o da esse visibili deve presentare specifica domanda in via informatica, accreditandosi allo “sportello del cittadino”, sul sito della Provincia, salvo quanto previsto nell'articolo 24 – disciplina transitoria – del presente regolamento.

2. Ciascuna domanda deve essere riferita ad un unico mezzo pubblicitario.

3. Nella domanda occorre inserire la dichiarazione se l'impianto ricade o non ricade all'interno della perimetrazione di un'area sottoposta a vincolo; per le aree vincolate la domanda di cui sopra dovrà essere corredata dai documenti necessari per la successiva richiesta del nulla osta ambientale.

4. Nel caso di installazioni in zone sottoposte a tutela paesaggistica il procedimento autorizzativo verrà sospeso per permettere l'acquisizione del parere vincolante del Soprintendente da parte della Provincia, secondo quanto previsto dall'art. 153 del codice dei beni culturali e del paesaggio. In ogni caso il procedimento si dovrà concludere entro 180 giorni.

5. In caso di apertura di nuovi tratti stradali, la possibilità di presentare domande di cui al presente regolamento su detti tratti, verrà pubblicizzata con apposito avviso sull'Albo on-line della Provincia. Solo dai termini ivi indicati le domande potranno essere considerate ricevibili.

ART. 5 - AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione ha durata triennale dalla data del suo rilascio ed è rinnovabile.
2. Essa decade qualora non venga effettuata l'installazione del mezzo pubblicitario richiesto entro 60 giorni dalla comunicazione del suo rilascio.
3. Tale termine può essere prorogato una sola volta di trenta giorni su esplicita domanda del richiedente per comprovate esigenze tecniche.
4. L'autorizzazione verrà rinnovata a seguito di presentazione di specifica domanda da produrre entro i 60 giorni antecedenti la data della scadenza.
5. La decorrenza dell'autorizzazione rinnovata decorrerà dalla data di scadenza del precedente titolo autorizzativo.
6. In mancanza di presentazione della domanda di rinnovo, il titolare dell'autorizzazione decade da qualunque diritto del mantenimento dell'impianto dal giorno successivo alla scadenza del titolo ed è obbligato a rimuovere il mezzo pubblicitario.
7. L'autorizzazione per pubblicità temporanea potrà essere rilasciata per una durata massima di esposizione non superiore a 14 giorni (compreso un periodo prima dell'inizio della promozione ed il giorno successivo alla fine della stessa). Fermo restando il limite di 14 giorni il periodo di esposizione deve concludersi il giorno successivo alla fine della promozione stessa.
8. Nell'intervallo di 300 ml (estensione come definita all'art. 14 del presente regolamento) tra un periodo di esposizione e l'altro dovrà essere rispettato da qualunque richiedente un periodo di "vuoto" di almeno 21 giorni.
9. Ciò vale per la posizione occupata da ciascuna batteria.
10. L'autorizzazione riguarderà un massimo di 8 periodi nell'arco dell'anno per ogni batteria (come definita dall'art 14 del presente regolamento).
11. Per il primo periodo autorizzato, l'installazione dei mezzi pubblicitari temporanei dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione del suo rilascio.
12. L'autorizzazione rilasciata per ogni preinsegna da installarsi su impianti esistenti avrà la stessa scadenza dell'impianto stesso.
13. La strada provinciale è da considerarsi ricadente all'interno del centro abitato quando compresa nella perimetrazione urbana quale risulta dalle delibere di Giunta Comunale e dalla coincidente presenza della opportuna segnaletica verticale.
14. Rimangono pertanto esclusi tutti i tratti di strada che risultano esterni o confinanti in fiancheggiamento con la delimitazione stessa.
15. Ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato, ad eccezione delle insegne di esercizio, dovrà essere munito di targhetta di identificazione con i dati aggiornati.

ART. 6 - NULLA OSTA

1. Si definisce nulla osta l'atto amministrativo con cui la Provincia, nel caso in cui il mezzo pubblicitario venga installato lungo una strada di altro soggetto gestore, ma in vista di viabilità provinciale, acconsente al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente verificando che venga garantita la sicurezza della circolazione sulla strada di sua competenza.
2. Si definisce nulla osta tecnico l'atto amministrativo con cui la Provincia acconsente al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente, all'interno dei centri abitati delimitati, inferiori ai 10.000 abitanti, verificando che venga garantita la tutela del patrimonio stradale, la presenza di sottoservizi e la sicurezza della circolazione, con riguardo a quanto previsto dall'art. 37 comma 1 lettera d) codice della strada.

3. I nulla osta non hanno scadenza a condizione che non intervengano modifiche allo stato dei luoghi e/o alle caratteristiche tipologiche, dimensionali e strutturali del mezzo pubblicitario che rendano lo stesso non più conforme all'autorizzazione, alle norme del presente Regolamento ed alla disciplina legislativa nazionale in materia.

4. Le prescrizioni contenute nei nulla osta hanno efficacia vincolante per l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione.

ART. 7 - ATTIVITA' DI VIGILANZA

1. Durante le operazioni di installazione l'atto autorizzatorio o copia conforme deve essere tenuto presso il luogo dei lavori e il responsabile è tenuto ad esibirlo ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'articolo 12 del codice della strada

2. In caso di mancata presentazione dell'autorizzazione, il responsabile verrà sanzionato a norma dell'art. 27 del codice della strada.

3. La violazione di cui al comma 2 del presente articolo importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, la sospensione è definitiva e ne consegue la contestazione, ove ne ricorrano le circostanze, della violazione di cui all'art. 21 o 23 del codice della strada, con la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino dello stato dei luoghi a sue spese.

ART. 8 - DIVIETI GENERALI

1. Lungo gli itinerari ciclo pedonali e/o le piste ciclabili, in sede propria e non affiancate a sedi stradali, è vietata qualsiasi forma di pubblicità con esclusione di impianti pubblicitari di servizi, di ridotto impatto visivo, legati all'utilizzo della pista ciclabile.



ART. 9 - ALLINEAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI AGLI OSTACOLI FISSI

1. La distanza minima di installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio e degli altri mezzi pubblicitari dalla carreggiata può essere derogata solamente nel caso che esistano già a distanza inferiore, costruzioni fisse, muri e filari di alberi di altezza non inferiore a 3 m. In questo caso è ammesso il posizionamento in corrispondenza della costruzione fissa, del muro e del tronco d'albero in allineamento in direzione laterale esterna alla strada.

2. I sostegni di pubblica illuminazione ed i sostegni di linee aeree non costituiscono ostacolo fisso. In presenza di guardrail è ammessa la collocazione di impianti pubblicitari ad una distanza di 2 m misurati dal filo interno del guardrail stesso.

3. La distanza dovrà essere rispettata dal cartello in ogni sua parte, proiezione compresa.

ART. 10 – PRESCRIZIONI PER I CARTELLI PUBBLICITARI


1. La superficie massima di 6 mq. indicata nel regolamento d'attuazione del codice della strada deve intendersi per singola faccia del cartello e non quale somma totale delle due facce espositive.
2. La distanza di metri tre dal limite della carreggiata, dovrà essere rispettata dal cartello in ogni sua parte, proiezione compresa ad eccezione di quanto stabilito al precedente articolo 10.
3. Per limite della carreggiata si intende il limite esterno della linea di margine o, in mancanza di questa, il termine della pavimentazione stradale.
4. La distanza prevista dal comma precedente è da considerarsi distanza minima, pertanto, limiti maggiori potranno essere stabiliti per garantire condizioni di sicurezza o di corretta manutenzione delle pertinenze stradali.
5. Le distanze dalle intersezione si misurano dalle aree di intersezione.
6. L'area di intersezione deve considerarsi come superficie comune a più strade che permette lo smistamento del traffico da una all'altra.
7. L'area di intersezione si completa con l'insieme degli apprestamenti destinati a selezionare le correnti di traffico compresa la segnaletica orizzontale che ne divarica le corsie.
8. Si allegano alcuni schemi esemplificativi.




9. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia, ovvero considerando tutti i punti di riferimento, segnaletica, cartelli, ecc., sul lato destro della strada.
10. Il cartello, che può essere mono o bifacciale, deve avere almeno una faccia recante il messaggio pubblicitario sul lato destro rispetto il senso di marcia.
11. Il retro dei mezzi pubblicitari monofacciali deve essere di colore neutro opaco in analogia a quanto previsto per la segnaletica verticale all'art 77 comma 7 del regolamento attuativo.
12. Fermi restando i divieti stabiliti dall'articolo 51 comma 3 del regolamento attuativo, i mezzi pubblicitari non possono essere installati:
 - 12.1 all'interno delle opere idrauliche (cunette, scoline, fossi di guardia, fossi ai piedi delle scarpate, altro);

Si riportano a titolo di puro esempio ma non esaustivo, ulteriori casi non ammessi


ESEMPIO N.1



ESEMPIO N. 2




12.2 sulle scarpate stradali in terreni di qualsiasi natura e pendenza superiore a 45°;



12.3 esterno curva in corrispondenza delle curve aventi raggio di curvatura inferiore o uguale a 250 ml.;



12.4 esterno curva in corrispondenza delle curve aventi raggio di curvatura compreso fra 250 ml. e 400 ml. e prive di guardrail.



13. Fuori dai centri abitati, nei tratti con velocità limitata ai 50 km/h, con limite imposto per la presenza di intersezioni o lungo strade ove il limite è stato imposto per motivi di sicurezza ai sensi dell'art. 23 comma 1 non afferenti alle caratteristiche strutturali e manutentive della strada, le distanze sono quelle previste dall'art. 51 comma 2 e non già le minori distanze di cui al comma 4 del medesimo articolo.

14. Fuori dai centri abitati la distanza tra cartelli perpendicolari al senso di marcia non può essere inferiore a 100 metri.
15. Quanto alle distanze, fuori dai centri abitati i cartelli paralleli al senso di marcia possono essere installati rispettando la distanza minima di 3 metri dal limite della carreggiata.
16. Può essere collocato un solo cartello parallelo tra due cartelli perpendicolari a metà distanza tra gli stessi.
17. La distanza tra un cartello parallelo e l'altro non può essere inferiore a 500 metri misurati in ogni sua parte e comunque dovrà essere rispettata la distanza minima di 100 ml. dal punto di tangenza delle curve con raggio inferiore o uguale a 250 ml..
18. Ferme restando le prescrizioni previste nel comma 16 i cartelli paralleli non creano distanza rispetto agli altri mezzi pubblicitari e viceversa.
19. I cartelli paralleli devono essere installati con idoneo sistema antirotazione.
20. Saranno ammessi solamente cartelli perpendicolari o paralleli al senso di marcia; qualsiasi differente inclinazione o angolazione sarà equiparata, in quanto a distanze e collocamento, a quella perpendicolare.
21. In curva per cartello parallelo al senso di marcia si intende un cartello collocato parallelamente alla tangente tracciata nel punto di installazione.

ART. 11 - AUTOVEICOLI E ALTRI MEZZI MOBILI UTILIZZATI A SCOPO PUBBLICITARIO

1. Per camion vela sono da intendersi esclusivamente gli autoveicoli omologati definiti dall'art. 203 comma 2 lettera q del regolamento attuativo.
2. Fermo restando il divieto di sostare nei luoghi in cui vige il divieto, non è consentita la sosta prolungata dei camion vela.
3. La sosta prolungata di camion vela o la sosta di qualsiasi altro mezzo mobile utilizzato a scopo pubblicitario comunque sorretto lungo o in vista delle strade provinciali è equiparata ad un cartello pubblicitario e come tale sanzionabile.

ART. 12 – PREINSEGNE

1. Le preinsegne si qualificano come mezzi pubblicitari.
2. Esse svolgono una funzione di interesse privato e non hanno una funzione di segnaletica stradale a cui non possono essere in alcun modo assimilate.
3. Le preinsegne, possono essere installate esclusivamente nei m. 500 prima dell'intersezione, nel raggio di 5 km dall'attività da segnalare, e non possono essere realizzate in pellicola rifrangente.
4. Ogni impianto potrà contenere un massimo di sei elementi e solo uno per ogni ditta pubblicizzata.
5. La collocazione delle preinsegne su apposito supporto deve essere ordinata in base alle direzioni, a cominciare dall'alto con le seguenti modalità: diritto, sinistra, destra.
6. La preinsegna deve prevedere esclusivamente la scritta in caratteri alfanumerici completata da freccia di orientamento e logo o marchio della ditta pubblicizzata, anche riproducendo i colori originali, con divieto di ogni altro simbolo differente da questi ivi compresi i segnali di indicazione (figure da II. 100 a II. 231 degli allegati al Titolo II richiamati nel regolamento attuativo).
7. Le preinsegne dovranno essere realizzate con colore di fondo grigio (R.A.L. 7025) e scritte gialle.

8. Al fine di contenere gli oneri di manutenzione stradale e di limitare la proliferazione di elementi di disturbo visivo, il proprietario dell'impianto autorizzato è tenuto a consentire l'installazione di altre preinsegne da parte di altri soggetti, negli spazi eventualmente rimasti liberi.
9. L'autorizzazione rilasciata per preinsegna da installarsi su impianti esistenti avrà la stessa scadenza dell'impianto stesso.

ART. 13 - INSEGNE DI ESERCIZIO

1. Si definisce insegna di esercizio la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi dell'azienda, dei prodotti e dei servizi offerti, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede della attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa.
2. Sono da ritenersi pertinenze accessorie dell'attività anche i piazzali e i parcheggi non di proprietà accessori all'attività stessa.
3. E' da ritenersi insegna di esercizio anche la scritta completa con simboli e marchi di altre ditte estranee purché attinenti all'attività svolta nel luogo dove è installata.
4. Sono ammesse insegne di esercizio per un totale di mq. 6 per faccia, se installate perpendicolarmente al senso di marcia.
5. Sono ammesse inoltre insegne di esercizio per un totale di mq. 20, salvo i possibili aumenti previsti dal codice della strada, se poste parallelamente al senso di marcia o in aderenza al fabbricato, qualsiasi sia l'angolo di incidenza del fabbricato rispetto alla viabilità.
6. Qualsiasi ulteriore superficie verrà considerata come altro mezzo pubblicitario.
7. Nelle zone sottoposte a vincolo ambientale la valutazione circa la collocazione delle insegne di esercizio, ivi comprese le pertinenze come sopra definite, dovrà necessariamente considerare le restrizioni scaturenti da tale vincolo.

ART. 14 - STRISCIONI, LOCANDINE E STENDARDI – PUBBLICITA' TEMPORANEA

1. Fuori centro abitato l'installazione di striscioni in attraversamento stradale è ammessa solo per strade temporaneamente chiuse al transito per le manifestazioni o gli spettacoli promossi o pubblicizzati e dovranno essere tempestivamente rimossi al termine del periodo autorizzato.
2. Sarà ammessa la posa di mezzi temporanei quali, locandine, stendardi, e locandine posizionate sul terreno realizzate in materiale rigido (cavalletti promozionali) per la promozione temporanea di manifestazioni e spettacoli e per il lancio di iniziative commerciali.
3. Il posizionamento delle locandine sul terreno, organizzato per gruppi (batterie), dovrà rispettare i seguenti criteri:
 - 3.1 i gruppi dovranno essere composti da 1 a 4 cavalletti cadauno in una distanza (estensione) massima di 300 metri; solo nel caso l'installazione sia richiesta nelle pertinenze dell'esercizio pubblicizzato le distanze potranno essere ridotte in funzione dell'area di pertinenza stessa;
 - 3.2 lungo la stessa strada provinciale le "batterie" non potranno essere posizionate ad una distanza inferiore a 3 km tra di loro, per singolo senso di marcia;
 - 3.3 le batterie potranno essere formate esclusivamente da cavalletti posti perpendicolarmente al senso di marcia.
4. Le autorizzazioni per le affissioni all'interno dei centri abitati sono di esclusiva competenza delle municipalità e non sono ammesse sui tratti extraurbani.

ART. 15 - RIMOZIONE PUBBLICITA' LUNGO LE STRADE PROVINCIALI

1- Mezzi pubblicitari senza autorizzazione

1.1 In relazione alle infrazioni concernenti i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati senza la necessaria autorizzazione verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 comma 11 del codice della strada.

1.2 Nel caso di installazioni di mezzi pubblicitari in assenza o in difformità dall'autorizzazione effettuate nelle zone vincolate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio si applicherà in concorso la violazione prevista dagli artt. 162-168 del D.Lgs 42/2004 .

1.3 In caso di collocazione su proprietà privata di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dall'art. 23 comma 1 del codice della strada, la Provincia provvederà a diffidare l'autore della violazione e il proprietario o il possessore del suolo privato, a rimuovere il mezzo pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla data di comunicazione dell'atto. Decorso inutilmente il suddetto termine la Provincia provvederà ad effettuare la rimozione del mezzo pubblicitario, anche a mezzo di ditte incaricate, e alla sua custodia ponendo i relativi oneri a carico dell'autore della violazione e, in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo. L'inottemperanza alla diffida comporterà altresì la contestazione della violazione prevista dall'art. 23 comma 13 bis del codice della strada.

1.4 In caso di pericolo immediato la Provincia eseguirà senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario, anche a mezzo di ditte incaricate, per garantire la sicurezza della circolazione in virtù dei poteri e dei compiti attribuiti dall'art. 14 del codice della strada e successivamente trasmetterà la nota delle spese sostenute al Prefetto, per l'emissione di ordinanza-ingiunzione di pagamento costituente titolo esecutivo.

1.5 Nel caso in cui l'installazione dei cartelli, delle insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata su suolo demaniale ovvero nel caso in cui la loro ubicazione lungo le strade e le fasce di pertinenza costituisca pericolo per la circolazione, la Provincia esegue senza indugio la rimozione del mezzo pubblicitario, anche a mezzo di ditte incaricate, e trasmetterà la nota delle spese sostenute al prefetto, per l'emissione di ordinanza-ingiunzione di pagamento costituente titolo esecutivo.

1.6 Della rimozione verrà dato atto mediante apposito verbale.

1.7 Eventuali contestazioni, osservazioni o ricorsi agli atti di diffida alla rimozione non sospendono i termini di decorrenza della diffida.

1.8 I cartelli rimossi verranno depositati di norma per un periodo massimo di 60 giorni presso un magazzino provinciale.

1.9 Decorso il termine di 60 giorni senza che l'autore della violazione, il proprietario o il possessore del terreno ne abbiano richiesto la restituzione, la Provincia potrà liberamente disporre dei mezzi pubblicitari rimossi. Il predetto termine decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai sensi dell'art. 23 comma 13-bis del codice della strada, e dalla data di effettuazione della rimozione, nell'ipotesi prevista dall'art. 23 comma 13-quater del codice della strada.

1.10 I costi diretti ed indiretti di rimozione, deposito, smaltimento, saranno posti a carico dell'autore della violazione e in via tra loro solidale, del proprietario o possessore del suolo.

1.11 Nel caso di tempestiva richiesta di restituzione del cartello o mezzo pubblicitario, lo stesso potrà essere ritirato in giorni e orari fissati dalla Provincia

1.12 Del ritiro verrà redatto apposito verbale.

2 - Mezzi pubblicitari installati in difformità dall'autorizzazione

2.1 Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati in difformità dalle prescrizioni contenute nell'autorizzazione verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 23 comma 12 del codice della strada.

2.2 Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati in difformità dall'autorizzazione, la Provincia, ove ciò non costituisca pericolo per la circolazione, provvederà a richiederne l'adeguamento che la ditta dovrà effettuare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

2.3 Nel caso di mancato adeguamento si procederà come al comma 1 del presente articolo (Mezzi pubblicitari senza autorizzazione).

2.4 La richiesta di adeguamento per la difformità riscontrata potrà essere effettuata una sola volta per il medesimo mezzo pubblicitario.

2.5 A seguito di un'ulteriore difformità riscontrata relativa allo stesso mezzo pubblicitario si procederà come al comma 1 del presente articolo (Mezzi pubblicitari senza autorizzazione).

3- Mezzi pubblicitari installati in assenza di nulla osta o in difformità dallo stesso

3.1 Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati in assenza di nulla osta o in difformità dallo stesso su suolo demaniale provinciale o comunque appartenente al patrimonio provinciale si applica l'articolo 23 comma 13 quater del codice della strada.

3.2 Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati in assenza di nulla osta e privi della necessaria autorizzazione comunale si procederà in base a quanto disposto al comma 1 del presente articolo (Mezzi pubblicitari senza autorizzazione).

3.3 Per i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari installati in assenza di nulla osta o in difformità dello stesso, ma autorizzati dagli altri enti deputati al rilascio dell'autorizzazione, la Provincia provvederà a segnalare all'ente competente l'anomalia affinché provveda all'annullamento in autotutela del provvedimento viziato o alla regolarizzazione.

TITOLO II

INSTALLAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE DI INDICAZIONE

Artt. 134 e 136 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495

ART. 16 - FINALITA'

1. Il presente Titolo ha lo scopo di applicare la normativa indicata al precedente art. 1, integrandola nell'ambito delle proprie competenze, e per l'effetto di disciplinare la segnaletica stradale di indicazione articoli 134 e 136 del regolamento attuativo lungo le strade di competenza della Provincia di Verona.

ART. 17 - DEFINIZIONE

1. Si definisce segnaletica stradale di indicazione quella destinata alla generalità degli utenti della strada e che svolge una funzione di utilità pubblica.
2. La sua collocazione è finalizzata all'attuazione di un segnalamento che soddisfi le esigenze di tutti gli utenti della strada e che consenta la leggibilità delle informazioni con chiarezza, tempestività e senza incertezze.


ART. 18 - AUTORIZZAZIONE

1. Per la collocazione della segnaletica di cui al presente regolamento dovrà essere richiesta ed ottenuta l'autorizzazione mediante specifica domanda in via informatica, accreditandosi allo "sportello del cittadino", sul sito della Provincia, salvo quanto previsto nell'articolo 24 – disciplina transitoria – del presente regolamento.
2. Ciascuna domanda deve essere riferita ad un unico segnale.
3. L'autorizzazione non ha scadenza e potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.
4. Il soggetto richiedente deve attestare la conformità del prodotto a quanto previsto dall'art. 45 del codice della strada e l'art. 193 del regolamento attuativo.
5. Il segnale deve essere sostituito entro 10 anni a far data dal momento di costruzione dello stesso o comunque dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
6. Della sostituzione deve essere data comunicazione all'Amministrazione entro il termine massimo di trenta giorni dall'avvenuta sostituzione.
7. La mancata comunicazione comporta la decadenza del titolo autorizzatorio.
8. In caso di apertura di nuovi tratti stradali, la possibilità di presentare domande di cui al presente regolamento su detti tratti, verrà pubblicizzata con apposito avviso sull'Albo on-line della Provincia. Solo dai termini ivi indicati le domande potranno essere considerate ricevibili.

ART. 19 - SEGNALI DIREZIONALI TURISTICI E DI TERRITORIO

1. L'installazione della segnaletica di cui all'art. 134 del regolamento attuativo, lettera b) industriale, artigianale e commerciale e lettera c) alberghiera, segue il principio dell'itinerario e può avvenire entro un raggio di Km. 10 dalla sede dell'attività.
2. In ambito extraurbano non possono essere segnalate attività ubicate in ambito urbano.
3. Le frecce devono essere collocate in prossimità di intersezioni ed indicheranno la direzione necessaria al fine del raggiungimento della ditta segnalata.
4. La segnaletica deve essere disposta con orientamento tale da essere visibile dalla corrente di traffico alla quale è diretta, ad una distanza compresa tra metri 20 e metri 50 prima dell'intersezione.
5. Ogni impianto dovrà contenere un massimo di sei segnali e soltanto uno per ogni attività segnalata.

6. Gli impianti potranno essere collocati, alle distanze sopra riportate, per un massimo di un impianto monofilare; qualora sussistano problemi viabilistici o il segnale costituisca un servizio essenziale per l'utenza, si potrà affiancare un secondo impianto.
7. In questo caso gli impianti saranno denominati: "gruppo segnaletico unitario bifilare"; in alternativa, qualora lo stato dei luoghi non consenta installazione di un "gruppo bifilare", sarà consentita l'eventuale installazione di due impianti monofilari.
8. Ai fini del rispetto delle distanze stabilite dalle norme del codice della strada e dal Regolamento di Attuazione tali impianti sono da considerarsi segnali di direzione.
9. Nelle frecce le parole ed i simboli indicanti il logotipo delle ditte possono essere riprodotti con la grafica propria, anche a colori, purché l'impianto sia conforme ai modelli allegati al regolamento attuativo e del codice della strada utilizzando i simboli di cui alle figure comprese fra II 100 a II 231 del regolamento attuativo.
10. Non è consentito l'abbinamento con messaggi pubblicitari.



11. La freccia industriale/artigianale e commerciale deve avere fondo nero e scritte gialle.
12. La freccia alberghiera, sia in ambito urbano che extraurbano, deve avere fondo bianco con cornici, simboli, iscrizioni e composizione grafica conformi a figura II 301 art. 134 del regolamento attuativo.
13. La tipologia adottata per le frecce alberghiere include le attività ricettive.
14. Al fine di avere omogeneità nelle installazioni effettuate lungo le strade provinciali, la tipologia dell'impianto dovrà essere conforme allo schema di posizionamento sopra riportato.
15. Per quanto concerne sequenza e freccia di indicazione si fa riferimento all'art. 128 del regolamento attuativo.

16. L'impianto di segnaletica deve essere collocato in ogni sua parte ad una distanza non inferiore a cm. 50 dal ciglio esterno del marciapiede, dal bordo esterno della pista ciclopedonale o dal bordo esterno della banchina bitumata.

17. I segnali industriali, artigianali e commerciali possono essere installati, a giudizio dell'ente proprietario della strada, solo se non esiste una zona di concentrazione dell'attività.

18. I segnali direzionali turistici e di territorio vanno realizzati in pellicola classe II.

ART. 20 - SEGNALI CHE FORNISCONO INDICAZIONI DI SERVIZI UTILI

1. L'onere per la fornitura, per l'installazione e la manutenzione dei segnali di cui all'art. 136 del regolamento attuativo è a carico del soggetto interessato all'installazione; qualora si tratti di soggetto diverso dall'ente proprietario della strada dovrà essere ottenuta preventiva autorizzazione.

2. Per quanto concerne motel, bar e ristoranti potranno essere segnalate unicamente le attività ubicate al di fuori del centro abitato.

3. Per i segnali di cui al presente articolo si prevede la possibilità di inserire la denominazione nello spazio sottostante il simbolo.

4. I segnali del presente articolo vanno installati nelle immediate vicinanze del servizio segnalato o, comunque, nel caso di pannelli integrativi riportanti la distanza in metri, in un raggio limitato.

5. I segnali che forniscono indicazioni di servizio utili vanno realizzati in pellicola classe II.

ART. 21 - RIMOZIONE SEGNALETICA STRADALE DI INDICAZIONE

1- Segnaletica stradale di indicazione senza autorizzazione

1.1 Per i segnali installati senza la necessaria autorizzazione verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 38 comma 13 del codice della strada. In caso di invasione della piattaforma o delle pertinenze stradali verrà applicata la sanzione di cui all'art. 15 comma 1 lettera a) e art. 15 comma 2 del codice della strada.

2- Segnaletica stradale di indicazione installata in difformità dall'autorizzazione

2.1 Per i segnali installati in difformità dall'autorizzazione verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 38 comma 13 del codice della strada. In caso di invasione della piattaforma o delle pertinenze stradali verrà applicata la sanzione di cui all'art. 15 comma 1 lettera a) e art. 15 comma 2 del codice della strada

2.2 Per tali segnali la Provincia, ove ciò non costituisca pericolo per la circolazione, provvederà a richiederne l'adeguamento che la ditta dovrà effettuare entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

2.3 Nel caso di mancato adeguamento si procederà come al comma 1 del presente articolo (Segnaletica stradale di indicazione senza autorizzazione).

TITOLO III
NORME COMUNI

ART. 22 – TARIFFE: DIRITTI ex art. 405 del D.P.R. 495/1992 e CORRISPETTIVO ex art. 27 del D.lgs 285/92 ed art. 53 del D.P.R. 495/92.

1. La collocazione di mezzi pubblicitari è soggetta alla applicazione di un corrispettivo, e di diritti d'istruttoria che verranno definiti in apposito tariffario deliberato dalla Giunta Provinciale.

2. Sono esenti dall'applicazione di corrispettivo le insegne di esercizio e il rilascio di nulla osta, fatta salva l'applicazione dei diritti di istruttoria.

3. Al fine di valorizzare le imprese che operano correttamente nel fornire e posizionare gli impianti pubblicitari e la segnaletica di indicazione vengono previsti corrispettivi agevolati. Si ritiene inoltre che vadano valorizzate le imprese che inseriscano messaggi a favore della sicurezza stradale.

4. Vengono quindi previste le seguenti riduzioni:

4.1 ove un imprenditore o ditta abbia meno di tre verbali di contestazione definitivamente accertati negli ultimi 12 mesi - in quanto non soggetti ad impugnazione o a seguito di tutti i gradi di giudizio - il tariffario di cui al comma 1 del presente articolo prevede una riduzione sino al 50% del corrispettivo previsto;

4.2 nel momento in cui il presupposto venga a mancare, per il successivo periodo di 12 mesi non verrà applicata la riduzione prevista al comma 4.1 del presente articolo;

4.3 per i cartelli con messaggi a favore della sicurezza stradale e che rispettino il vincolo di mantenere il messaggio istituzionale per almeno un'annualità, il tariffario di cui al comma 1 del presente articolo prevede una ulteriore riduzione sino al 30%; i messaggi utilizzati dovranno essere tra quelli promossi dal Ministero dei Trasporti o da organismi pubblici.

5. Le tariffe verranno aggiornate annualmente con determinazione dirigenziale sulla base della variazione complessiva dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

ART. 23 - COSTI RIMOZIONE, DEPOSITO E SMALTIMENTO

1. La Provincia terrà presso i propri depositi i mezzi rimossi per un periodo massimo di 60 giorni dal ricevimento della comunicazione inviata anche tramite PEC; decorso tale periodo, l'ente potrà smaltirli.

2. Con deliberazione di Giunta verranno definiti i costi di rimozione, deposito e smaltimento in base ai seguenti criteri:

2.1 i costi di rimozione e smaltimento verranno determinati sulla base del costo effettivo, aumentato del 10% quali spese di organizzazione e generali;

2.2 il costo di deposito sarà determinato su base giornaliera e progressiva sulla base del trascorrere del tempo.

3. I costi verranno aggiornati annualmente con determinazione dirigenziale sulla base della variazione complessiva dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.

4. Non potranno essere vantati verso la Provincia danni al materiale rimosso, ove connessi alle normali attività di rimozione e deposito, considerato all'aperto, quali graffi, lievi ammaccature, ruggine, ecc.

TITOLO IV

DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 24 - DISCIPLINA TRANSITORIA

1- Pubblicità stradale di cui al Titolo I del presente regolamento

1.1 Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento mantengono la loro naturale scadenza originaria.

1.2 Ove non sia indicata la scadenza, si intende che la durata dell'autorizzazione sia di anni tre dalla data del rilascio.

1.3 Le autorizzazioni non rinnovate che presentano una continuità di richiesta di rinnovo e di versamento del corrispettivo da parte del titolare dell'autorizzazione, sono regolarizzabili.

1.4 Le autorizzazioni di data anteriore ai tre anni, non rinnovate e che non presentino una continuità di richiesta di rinnovo e di versamento del corrispettivo da parte del titolare dell'autorizzazione, sono scadute.

1.5 Queste ultime forme di pubblicità rimangono abusive, pertanto, devono essere rimosse da parte del proprietario o, in caso di inottemperanza, da parte dell'amministrazione provinciale secondo la procedura prevista dall'articolo 15 comma 1.

1.6 Non è consentito effettuare il pagamento del corrispettivo in modo tardivo al fine di sanare la pregressa situazione debitoria.

1.7 I mezzi pubblicitari regolarizzabili ai sensi del comma 1.3 del presente articolo o dotati di autorizzazione non scaduta, che dovessero risultare in contrasto con il presente regolamento, potranno essere ricollocati su richiesta della ditta concessionaria, nella posizione più prossima lungo il medesimo tratto stradale, in conformità a quanto previsto dal regolamento attuativo e dalle presenti disposizioni.

1.8 Il termine perentorio per la presentazione delle ricollocazioni di cui al comma 1.7 del presente articolo è stabilito in 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

1.9 Farà fede la data di acquisizione al protocollo provinciale.

1.10 Le istanze presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento verranno evase seguendo l'ordine cronologico della data di acquisizione al protocollo provinciale e valutate in base alle norme vigenti al momento della loro presentazione.

1.11 E' sospesa la presentazione di istanze di autorizzazione per collocazione di nuovi impianti pubblicitari in ambito extraurbano per 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, ad eccezione delle insegne di esercizio e della pubblicità temporanea.

1.12 Per gli ulteriori 3 mesi le istanze per nuove autorizzazioni di mezzi pubblicitari, con esclusione delle insegne di esercizio e della pubblicità temporanea, dovranno essere presentate da ogni singola ditta interessata, nella misura di una sola domanda al giorno e per un solo mezzo pubblicitario.

1.13 Trascorso tale periodo di tempo, e pertanto dopo 9 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, la limitazione non avrà più valore.

2- Segnaletica stradale di indicazione di cui al Titolo II del presente regolamento

2.1 Le autorizzazioni rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente Regolamento mantengono la loro naturale scadenza originaria ove prevista.

Ove non sia indicata la scadenza, si intende che la durata dell'autorizzazione sia di anni sette dalla data del rilascio.

2.2 Le istanze presentate prima della data di esecutività del presente regolamento verranno evase seguendo l'ordine cronologico della data di acquisizione al protocollo provinciale e valutate in base alle norme vigenti al momento della loro presentazione.

2.3 E' sospesa la presentazione di istanze per collocazione di nuova segnaletica stradale di indicazione per 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3 – Presentazione domande

3.1 In fase di prima applicazione, ovvero durante i primi 9 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (6 mesi di sospensione della presentazione istanze, come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, e 3 mesi di presentazione “condizionata”, come indicato al comma 1.12 del presente articolo), l'utilizzo della procedura informatica per la presentazione delle istanze di cui agli articoli 4 e 18 del presente regolamento, sarà limitato all'uso della PEC (posta elettronica certificata).